

Publicato il 25/05/2020

N. 00583/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2020, proposto da Toméo Carmine, nella qualità di amministratore del condominio di via Vaglio di Capriglia Irpina (Av) e di delegato alla ricostruzione ex L. n. 219/81, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Garofalo e Giovanni Solimene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Capriglia Irpina, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio serbato dal responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Capriglia Irpina (AV) sulla istanza di riesame ex art. 5 comma 7 D. Lgs. n. 33/2013 ed ex art.11 Regolamento comunale in materia di accesso presentata pro

manibus in data 13 novembre 2019 e via PEC in data 14 novembre 2019;

- del silenzio serbato dal Comune di Capriglia Irpina (AV) sulla istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 presentata a mezzo posta in data 16 – 17 settembre 2019;

- nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso civico generalizzato ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 di cui alle istanze denegate

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente – amministratore del condominio di via Vaglio di Capriglia Irpina (AV) e delegato alla ricostruzione ex l. n. 219/81 del fabbricato condominiale – ha presentato al comune intimato istanza di accesso agli atti *ex art. 22 l. 241/90* e di accesso civico *ex art. 5 d.lgs n. 33/2013* al fine di conoscere la “*disponibilità dei fondi ex L. n. 219/81 e ss. sul relativo capitolo di spesa; i pagamenti compiuti sui detti fondi negli ultimi cinque anni; l'elenco degli aventi diritto con priorità e le somme loro erogate; gli atti relativi all'utilizzo ed al riparto di detti fondi; il contenzioso relativo alla L. 219/81 e ss.; le comunicazioni relative al rifinanziamento di detti fondi, regionali e statali; la motivazione del mancato saldo del contributo di ricostruzione in favore del comparto condominiale*”.

2. – In punto di fatto parte ricorrente ha segnalato, come da documentazione allegata, di rientrare tra gli aventi diritto al contributo per la ricostruzione previsto dalla cit. legge n. 219/81, peraltro solo parzialmente erogato per lo specifico “*comparto*” condominiale.

2.1. – Quanto alle ragioni sottese all’istanza, rimasta senza esito anche a seguito di richiesta di riesame, ha invocato il “*diritto costituzionale di conoscere le scelte del Comune in ordine alla gestione dei fondi della L. n. 219/81 al fine del controllo sulla gestione delle risorse e del dibattito pubblico e democratico sul loro impiego, nonché ai fini di ogni eventuale azione anche a tutela di diritti individuali e collettivi lesi*”.

3. – L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

4. – All’udienza camerale del 22 aprile 2020 la controversia è stata trattenuta in decisione.

5. – Il Collegio è dell’avviso che la richiesta di accesso civico generalizzato debba trovare accoglimento e, di conseguenza, che il ricorso sia fondato.

6. – L’accesso civico generalizzato introdotto nel *corpus* normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7, l. n. 124 del 2015, come diritto di “*chiunque*”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza, viene riconosciuto e tutelato «*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*» (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).

6.1. – Non solo, peraltro, l’accesso civico generalizzato, nel quale la trasparenza si declina come “*accessibilità totale*” (Corte cost. 21

febbraio 2019, n. 20), è un diritto fondamentale, in sé, ma contribuisce, nell'ottica del legislatore (v., infatti, art. 1, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013), al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l'ordinamento giuridico riconosce alla persona (Cons. Stato, A.P., 2 aprile 2020, n. 10).

6.2. – Sebbene non manchino, per tali ragioni, posizioni tese a escludere qualsivoglia “*funzionalizzazione*” dell'accesso *de quo* al raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 (v. ad es. Cons. Stato, Sez. V, n. 5503/2019), invero si ritiene, generalmente, alla luce del quadro normativo in materia, che (unico) presupposto di ammissibilità dell'istanza di accesso civico generalizzato sia la sua “*strumentalità alla tutela di un interesse generale*”, con la conseguenza che “*la relativa istanza, dunque, andrà in ogni caso disattesa ove tale interesse generale della collettività non emerga in modo evidente, oltre che, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale*” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1121).

6.3. – Lo strumento in esame può essere utilizzato, si sostiene, solo per evidenti ed esclusive ragioni di tutela di interessi propri della collettività generale dei cittadini, non anche a favore di interessi riferibili, nel caso concreto, a singoli individui od enti associativi particolari e di tale verifica è onerato il giudice amministrativo. In difetto dei presupposti di cui sopra sarà quindi preciso onere del soggetto interessato avvalersi – laddove ne sussistano i presupposti – della specifica tutela accordata dalle disposizioni di cui al Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. Stato, Sez. V, n. 1121/2020 cit.).

6.4. – Ciò posto, nel caso di specie non paiono sussistere dubbi, vista anche la natura degli atti richiesti alla P.A., sulla coerenza

dell'esigenza conoscitiva del ricorrente rispetto alle finalità alle quali è preordinata la previsione dello strumento dell'accesso civico generalizzato, segnatamente la sua strumentalità rispetto allo scopo di favorire “*forme di controllo [...] sull'utilizzo delle risorse pubbliche*” erogate, per quanto qui di specifico interesse, con gli interventi di cui alla l. 219/1981 stabiliti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

6.5. – I dati e i documenti richiesti in ostensione attengono a scelte amministrative, all'esercizio di funzioni istituzionali, all'organizzazione e alla spesa pubblica, sicché ben possono essere considerati di interesse pubblico e, quindi, conoscibili, a meno di rinvenire concomitanti interessi pubblici e privati prevalenti da salvaguardare, che qui non ricorrono. L'accesso generalizzato, infatti, deve essere riguardato come “*estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva, i cui relativi limiti sono fissati espressamente dalla legge ed essere di stretta interpretazione*” (T.A.R. Napoli, sez. VI, 10 dicembre 2019, n. 5837).

6.6. – Sussiste, pertanto, il presupposto della strumentalità dell'accesso civico, intimamente collegato all'interesse della collettività alla massima trasparenza nell'utilizzo, da parte della P.A., delle risorse pubbliche (*cf.* art. 4, d.lgs n. 33/2013).

7. – Deriva, da quanto sopra osservato, che il ricorso merita accoglimento.

8. – Ne consegue l'obbligo dell'Amministrazione intimata di dare corso, senza alcun indugio, alla domanda di accesso civico di parte ricorrente, provvedendo alla ostensione dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste e indicate nel termine di trenta giorni

dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.

9. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

a. accerta e dichiara il diritto della ricorrente di accedere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs n. 33/2013, ai documenti, ai dati e alle informazioni richieste con l'istanza del 16 settembre 2019;

b. dispone che l'amministrazione comunale consenta l'accesso del ricorrente alla documentazione, ai dati e alle informazioni richieste nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna il comune intimato, in persona del l.r. in carica, alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 tenutasi con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Fabio Di Lorenzo, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO